

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.57

OGGETTO:

ALIQUOTE IMU – ANNO 2025 – PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco	Sì
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco	Sì
3. Alesso Michele Francesco - Consigliere	Sì
4. Allemandi Silvia - Consigliere	Sì
5. Pansa Sara - Consigliere	Sì
6. Raso Pierangelo - Consigliere	Sì
7. Daniele Franco - Consigliere	Sì
8. Pena Delia - Consigliere	Sì
9. Zannoni Sauro - Consigliere	Sì
10. Podio Domenico - Consigliere	Sì
11. Groppo Giulio - Consigliere	Giust.
12. Capello Silvia - Consigliere	Sì
13. Barbera Gian Paolo - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 12	
Totale Assenti: 1	

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Porello Livio – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) aveva disposto che l'imposta municipale propria (IMU) fosse disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 aveva sancito l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

La sopracitata legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) ha, pertanto, attuato l'unificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) definendo un nuovo assetto del Tributo Immobiliare e disponendo, all'articolo 1 quanto segue:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

- al comma 756, che a decorrere dall'anno 2021 i Comuni avrebbero avuto la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che è stato adottato solo il 7 luglio 2023;

- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote avrebbe dovuto essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che avrebbe consentito, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera sarebbe stata priva di efficacia;

Il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 avrebbe avuto decorrenza solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto con conseguente obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne avrebbe formato parte integrante. Pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sanciva l'inidoneità della delibera priva del prospetto in ossequio alle disposizioni sopra indicate avrebbe avuto concreta applicazione solo al momento in cui il modello di prospetto sarebbe stato reso disponibile, in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Dato atto che il 07/07/2023 è uscito il suddetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi del co. 756 dell'art. 1 della L. 160/2019, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore con efficacia a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

Visto il comunicato del MEF in data 30/11/2023 con il quale viene prorogato all'anno 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023.

Ricordato che in tale contesto normativo il Consiglio Comunale aveva proceduto:

con DCC n. 19 del 27/05/2020 ad approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

con DCC n. 20 del 27/05/2020 ad approvare alla luce delle nuove disposizioni reintrodotte dall'art. 1 commi da 738 a 783 della L. 160/2019, le aliquote relative all'anno 2020 con la precisazione che le aliquote agevolate previste dal Comune avrebbero trovato applicazione solo per il 2020 stante l'applicazione dal 2021, delle sole fattispecie indicate dal MEF;

con DCC n. 47 del 23/12/2020 ad approvare, sempre alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 1 commi dal 738 al 783 della L. 160/2019, le aliquote per l'anno 2021;

con DCC n. 39 del 22/12/2021 ad approvare la griglia delle aliquote IMU per l'anno 2022;

con DCC n. 52 del 21/12/2022 ad approvare lo schema delle aliquote IMU per l'anno 2023;

con DCC n. 47 del 20/12/2023 ad approvare lo schema delle aliquote IMU per l'anno 2024;

Atteso che si rende necessario procedere ora alla determinazione ed approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2025 esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate che sono state individuate con Decreto di Ministro dell'Economia e Finanze del 07/07/2023 e successivamente modificate ed integrate con Decreto MEF del 06/09/2024;

Dato atto, in proposito, che l'aliquota agevolata per i nuovi insediamenti produttivi e gli ampliamenti deliberate negli anni scorsi, non rientrano nelle fattispecie previste dal citato D.M. del 07/07/2023 modificato ed integrato con il D.M. del 06/09/2024 e che non si sono riscontrate casistiche similari che potessero agevolare i suddetti fabbricati e che pertanto saranno soggetti ad aliquota ordinaria dell'1,06%;

Visto il seguente schema predisposto dall'Ufficio Tributi che sostanzialmente riconferma le aliquote deliberate per l'anno 2024 ad eccezione delle agevolazioni per i nuovi insediamenti produttivi e gli ampliamenti, dando atto che è stato redatto secondo il prospetto delle aliquote elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del Federalismo Fiscale" e che viene allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, il cui contenuto viene qui di seguito riportato:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della Legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
<i>Aliquote diversificate</i>	
Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,96%
Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale	0,96%
Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,96%
<i>Detrazione per abitazione principale</i>	€ 200,00

Ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Vista la DGC n° 165 del 13/11/2024 con la quale l'Organo Esecutivo ha elaborato la proposta da sottoporre al Consiglio Comunale in materia di IMU 2025;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti Rag. Claudio Bressan, in merito al presente provvedimento, giusto verbale n° 6 del 12/12/2024 pervenuto in pari data ed acclarato al protocollo di questo Ente al n° 9080;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 3 co. 1, lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 12 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti;

DELIBERA

Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e delle disposizioni introdotte dall'art. 1 commi dal 738 al 783 della L. 27.12.2019 n. 160 (L. bilancio 2020), e ss.mm.ii. le seguenti aliquote IMU per l'anno 2025 come riportate nel prospetto delle aliquote allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del Federalismo Fiscale" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della Legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
<i>Aliquote diversificate</i>	
Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,96%
Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale	0,96%
Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,96%
<i>Detrazione per abitazione principale</i>	€ 200,00

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento per la disciplina dell'IMU approvato con delibera del CC n. 19 del 27.05.2020, per poter beneficiare delle aliquote IMU agevolate, è necessaria la presentazione dell'apposita comunicazione da presentarsi all'ufficio tributi entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, a pena di decadenza.

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025.

Di precisare, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote deliberate entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2025.

Di disporre che venga dato al presente provvedimento ampia diffusione con relativa informativa ai contribuenti.

Di trasmettere pertanto copia al Servizio finanziario e tributi per gli adempimenti di competenza.

Dopodiché, con separata ed unanime votazione, i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare immediatamente eseguibile la su estesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 la cui approvazione è posta al punto 8 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
Giovanni Gatti

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
Moretta, _____

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Prospetto aliquote IMU - Comune di MORETTA

ID Prospetto 1986 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,96%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 5/12/2024 alle 08:42:24